Firmato digitalmente da:
RASICA TOMMASO
Firmato il 09/02/2023 09:59
Seriale Certificato: 823242
Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Originale

COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023 - CONFERMA ALIQUOTE DELL'ANNO 2022

L'anno 2023 addì 31 del mese di Gennaio alle ore 18.30 , previa notifica degli inviti personali avvenuta tramite pec e notifica all'indirizzo dichiarato, si è svolto il Consiglio Comunale in presenza, con possibilità di collegamento in videoconferenza con il programma Lifesize, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 03/05/2022, sessione Ordinaria prima convocazione

Sono presenti:

	Presenza
PETRELLA RENATA	**SI**
LONGHINI ALESSANDRO	**SI**
NANI RENATO	**SI**
PEDRAZZI SIMONA	**SI** in videoconferenza
PAROLINI ANDREA	**SI**
FOLATTI FRANCESCA MARIA	**SI**
VEDOVATTI GIOSUE'	**SI**
GAGGI ARTURO	**SI**
LONGHINI MIRIAM	**SI**
PEDROTTI CRISTIAN	**SI**
DELL'AGOSTO LORENA	**AG**

Partecipa alla seduta, in videoconferenza, il Segretario Comunale Dott.ssa PAOLA SONGINI.

L'Avv. PETRELLA RENATA nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" 'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, a decorrere dal 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento; tenuto conto di quanto previsto dalla lettera d) del comma 758 che prevede l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 della

legge 27/12/1977, n. 984 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993; ricadendo il Comune di Chiesa in Valmalenco in area montana i suddetti terreni agricoli sono esenti;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma il comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio) ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

PRESO ATTO che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 il MEF ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU, ai sensi del comma 757 art. 1 della legge 160/2019, inizierà a decorrere dall'adozione dell'apposito decreto;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			**tipo di immobile**
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso A/1 - A/8 - A/9
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

ATTESO che l'articolazione delle aliquote, per l'anno 2023, non subirà variazioni rispetto all'anno 2021 e vengono riassunte nel prospetto indicato nel dispositivo;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla imposta IMU ed anche in riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):
a) Responsabile servizio interessato:
b) Responsabile del servizio finanziario:

Presenti e votanti 10
Con voti 9 favorevoli e 1 astenuto (Pedrazzi Simona) espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare, come espresso in premessa, la conferma delle aliquote IMU per l’anno 2023 come già applicate nel 2022, riassunte nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
abitazione principale di lusso A/1 - A/8 - A/9	0,50%
fabbricati rurali strumentali	0,00%
terreni agricoli	0,00%
D/1 opifici	1,06%
D/2 alberghi e pensioni	0,86%
C/1 negozi, bar, ristoranti	0,86%
Aree edificabili	1,06%
Altri immobili non compresi nei precedenti	1,06%

- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel suddetto prospetto;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Successivamente, a seguito di separata votazione
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Pareri

COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 2**

Ufficio Proponente: **Tributi - Affari Generali e Istituzionali - Commercio**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023 - CONFERMA ALIQUOTE DELL'ANNO 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi - Affari Generali e Istituzionali - Commercio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/01/2023

Il Responsabile di Settore

Tommaso Rasica

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/01/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Francesca Nana

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
PETRELLA RENATA	Dott.ssa PAOLA SONGINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Chiesa in Valmalenco. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PAOLA SONGINI in data 03/02/2023
PETRELLA RENATA in data 06/02/2023